



**CORSO PREPARATORIO AGLI ESAMI DI STATO
ETICA E PRATICA PROFESSIONALE DELL'INGEGNERE**

SALERNO 22.NOVEMBRE 2022

- **Responsabilità civile**
- **Responsabilità penale**
- **Responsabilità amministrativa**
- **Responsabilità deontologico-disciplinare**

In via preliminare è opportuno ricordare che l'art.1176 Codice Civile, "*Diligenza nell'adempimento*" così recita:

"Nell'adempire l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti l'esercizio di una attività professionale la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata".

Che, traducendo in termini a noi tecnici più intellegibili, comporta :

- a) **La diligenza**: ovvero lo scrupolo e la cura devono essere adeguati all'attività svolta, maggiori di quella ordinaria. La carenza o difetto di attenzione qualifica **la negligenza**;
- b) **La perizia**: ovvero l'adatta preparazione professionale e la conoscenza delle tecniche esclude l'ignoranza delle stesse. L'inosservanza delle regole tecniche qualifica **l'imperizia**;
- c) **La prudenza**: ovvero la corretta analisi del modo di operare e della valutazione dei rischi. La carenza o mancata cautela nella prevenzione del danno qualifica **l'imprudenza**.

RESPONSABILITA' DEL PROGETTISTA

Con il termine "**progettista**" si individua l'ingegnere che:

- **Redige** il progetto dell'opera corredato dei necessari grafici ed elaborati usando le regole tecniche, la prudenza e la perizia necessarie (*e ne risponde verso il suo committente*);
- **Risponde** per inadempimento nel caso di vizi del progetto per errori tecnici (*che il committente, non tecnico, non è in grado di rilevare*);
- **Firma** il progetto di cui è redattore (*ricongiungibilità e paternità del progetto*);
- **Concorre** in responsabilità nel caso di vizi e/o difetti dell'opera nei confronti del:
 - costruttore, per *difetti d'esecuzione*;
 - direttore dei lavori, per carenza di sorveglianza e/o di direzione nella esecuzione dei lavori (*imperizia*);
 - committente, per ingerenze nella esecuzione dei lavori.

RESPONSABILITA' DEL DIRETTORE DEI LAVORI

Il "**direttore dei lavori**" nell'appalto è una figura di collaboratore/ausiliario del committente e lo rappresenta in cantiere. Egli:

- **Vigila e controlla** sulla corretta esecuzione dell'opera in conformità del progetto e ne risponde verso il committente (sulle modalità esecutive e sulla qualità ed il corretto utilizzo dei materiali

- previsti) e verso la comunità (per i progetti per i quali sussiste l'obbligo di deposito degli elaborati tecnici presso i pubblici uffici);
- **Esercita** la sorveglianza sulla qualità e quantità dei materiali impiegati e sulla corretta esecuzione del progetto da parte del costruttore;
 - **Impartisce** le direttive e le istruzioni in cantiere per la esecuzione delle opere in conformità al progetto ed alle norme di legge;
 - **Effettua** visite ed ispezioni in cantiere per verificare lo stato delle cose segnalando ogni irregolarità riscontrata fino a sospendere, se del caso, i lavori in corso.

RESPONSABILITA' DEL COLLAUDATORE

Il collaudatore verifica l'operato del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore e ne certifica la correttezza.

RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è collaboratore del committente e deve assicurare la realizzazione dell'opera con messaggi come risultato della sua capacità ed attività organizzativa.

Egli risponde per i seguenti casi:

- *inesatto adempimento;*

- *ritardato adempimento*;
- *vizi dell'opera* (mancanza della qualità promessa, difetto di qualità essenziali, imperfezioni costruttive);
- *difformità dell'opera* (discordanze tra il realizzato ed il progettato).

Gli inadempimenti dell'appaltatore possono rendere l'opera inidonea all'uso o alla destinazione prevista o ne diminuiscono il valore in modo apprezzabile (fatta salva la prova della sua estraneità alla causa del vizio riscontrata perché imputabile ad altri ad esempio ad errori nel progetto od a mera esecuzione delle istruzioni del committente).

RESPONSABILITA' DEL COMMITTENTE

- Una scelta inadeguata dei professionisti e/o dell'impresa esecutrice ("**culpa in eligendo**")
- Un carente controllo del loro operato ("**culpa in vigilando**")
- Una carente o assente manutenzione delle opere (decadimento delle prestazioni iniziali).

RESPONSABILITA' CIVILE

La **RC** per il professionista ingegnere deve essere valutata con riferimento alle leggi (valide per tutta la collettività) ed ai contratti (opponibili solamente ai sottoscrittori degli stessi).

L'ingegnere può essere chiamato a rispondere nei confronti del committente sia per "*responsabilità contrattuale*" scaturente dalla prestazione d'opera intellettuale prevista e pattuita nel Disciplinare d'incarico che per "*responsabilità extracontrattuale*" scaturente dall'attività svolta o per il caso di danni a terzi estranei al rapporto contrattuale.

La differenza tra i due casi è rilevante.

Nel primo (*inadempimento contrattuale*) il professionista è obbligato al risarcimento del danno limitatamente al tempo in cui è sorta l'obbligazione mentre per il secondo (*inadempimento extracontrattuale*) egli è obbligato al risarcimento di tutti i danni, ivi compresi quelli imprevedibili.

La responsabilità dell'ingegnere sorge non solo per la condotta dannosa commissiva ma anche per quella omissiva.

I professionisti inseriti nel sistema ordinistico hanno l'obbligo di stipulare una polizza di responsabilità civile professionale a tutela del committente e di informare il committente della sua esistenza al momento della stipula dell'incarico professionale.

RESPONSABILITA' PENALE

La **RP** deriva dalla commissione di un reato.

Per il professionista ingegnere i casi più frequenti sono riferibili ai reati contro la fede pubblica come il falso in certificazioni, dichiarazioni, asseverazioni, attestazioni allegate alla Scia o rese attraverso

l'elaborazione di progetti, il concorso in reati edilizi o in reati ambientali, le violazioni in materia di sicurezza e, nei casi più gravi, la compartecipazione in reati colposi contro la persona (lesioni e/o omicidio) dovuti a crolli, smottamenti, precipitazioni, incendi ed altri infortuni causalmente collegati con la sua azione o omissione.

Dal 2001 la responsabilità è stata estesa anche all'impresa per quanto concerne alcune fattispecie di reato (tra i quali quelli colposi e quelli ambientali).

RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

La **RA** è specificatamente prevista nel campo delle opere pubbliche.

Ogni violazione nel campo delle OO.PP. prevede infatti l'attivazione-intervento della **Corte dei Conti** per l'accertamento del danno erariale.

Negli appalti tra privati solitamente non sorgono responsabilità amministrative per l'ingegnere salvo il caso di violazioni in certificazioni finalizzate all'ottenimento di contributi/finanziamenti pubblici.

RESPONSABILITA' DEONTOLOGICO-DISCIPLINARE

Mentre le **leggi** sono le regole generali che tutti i cittadini devono rispettare, la **morale** caratterizza la sfera personale di ognuno di noi e **l'etica** raccoglie l'insieme dei principi sociali e culturali attinenti

la collettività, *l'insieme dei doveri* indicati nel **Codice Deontologico** rappresenta il canone comportamentale al quale l'iscritto all'Albo **DEVE** attenersi nell'esercizio della sua professione.

Il Codice Deontologico degli ingegneri (2014) è, in buona sostanza, un contratto che l'ingegnere iscritto all'Albo ha stipulato con la collettività, l'Ordine e la professione.

Esso si compone di **VII Capi con n.23 articoli** che, sinteticamente, ineriscono:

- I valori sociali e morali su cui si fondano i principi etico-deontologici degli ingegneri
- La trasparenza, la lealtà e l'assenza di condizionamenti da persone o circostanze
- L'impegno per una formazione continua secondo le modalità previste dalla normativa
- La disponibilità a fornire le sue competenze professionali in caso di calamità
- L'impegno per la difesa del patrimonio storico-artistico-naturale del territorio
- L'obbligo di copertura assicurativa per RC professionale, a tutela del committente
- L'obbligo di pubblicità informativa e non fuorviante
- L'obbligo alla lealtà e correttezza nei confronti dei colleghi
- L'obbligo di collaborazione con il Consiglio dell'Ordine
- La necessità di stipula di contratto preliminare col committente per un rapporto chiaro e fiduciario
- L'impegno a non assumere incarichi quando sono possibili incompatibilità.

È in corso una revisione/aggiornamento del Codice Deontologico – da parte del Gruppo di Lavoro Giurisdizionale del **Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI)** del quale chi vi parla è membro – per l'aggiornamento e l'adeguamento dello stesso alle emergenze post 2014 che è in attesa di essere licenziata dal CNI.

Le violazioni delle norme del Codice Deontologico sono sanzionate dal **Consiglio di Disciplina**, articolato in **Collegi di Disciplina**, che sono autorità autonome ed indipendenti dal Consiglio dell'Ordine, per la trattazione dei singoli procedimenti disciplinari.

APPENDICI - NOTE AL MARGINE

(A) Etica e deontologia

(B) La stele di Hammurabi

(A) Etica e deontologia

Etica : Ramo della filosofia che si occupa del comportamento umano. Il termine è stato introdotto da Aristotele nel IV sec. a.C. Il termine greco (**eticòs** = abituale, consueto deriva da **etòs** = uso, abitudini, costume, norma di vita) è passato in tempi relativamente moderni a significare "**carattere**" ed indica lo studio dei fondamenti che permettono di assegnare al comportamento umano uno "**status deontologico**" ovvero distinguerlo in buono, lecito, cattivo, illecito.....

Le virtù etiche (**codici di condotta**) dell'uomo sono :

La Sapienza

La Scienza

L'Intelligenza ed il loro possesso porta alla-----→ **FELICITA'**

Seguono poi :

L'Arte ed infine **La Saggiezza.**

Col tempo e nel tempo si sono succedute le seguenti qualificazioni dell'etica :

l'e.cristiana-----→ Sant'Agostino

l'e.Moderna-----→ N.Machiavelli,T.Hobbes,D.Hume,JJ.Rousseau,I.Kant,A.Shopenauer,A.Comte

l'e.XX Secolo-----→ H.Bergson,JP.Sartre,T.Dewey,L.Wittgenstein

l'e.Applicata-----→ J.Habermars (1929),P.Singer (1946).

Deontologia : Complesso delle norme di comportamento – regole morali – che disciplinano l'esercizio di una professione.

Si tratta di un neologismo che rappresenta la "**formula della moralità**" coniato dal filosofo inglese J.Bentham (1748-1832) nel suo testo pubblicato postumo (1834) : "**La dottrina utilitaristica dei doveri**" ispirato dall'analisi profonda del testo di I.Kant del 1788 : "**Critica della ragion pratica**".

Di etimo greco : "**deòn**" (dovere) e "**lògos**" (discorso,studio) rappresenta una asserzione morale, organica e sistematica che consente all'uomo di chiarirsi le idee su sé stesso,su ciò che è giusto e ciò che è sbagliato,aiutandolo così ad avvicinare ciò che si è (**la realtà**) a ciò che si vuole moralmente essere (**l'etica**) ovvero semplicemente e schematicamente : "**l'essere al dover essere**".

Per introdurre il concetto di Responsabilità professionale (e la conseguente punizione per il suo mancato rispetto) si introduce :

B) La "STELE DI HAMMURABI" [Re di Babilonia 1792-1750 a.C.] (Louvre)

E' un blocco di pietra nera vulcanica alto poco più di due metri che si compone di un **PROLOGO** che evidenzia "**La potenza ed autorità del Re dovute alla benevolenza degli dei**" con n.282 articoli di legge aventi ad oggetto : la proprietà,la famiglia,le successioni ereditarie,le offese fisiche,gli affitti,i salari,gli schiavi e gli animali e di un **EPILOGO** racchiuso nella frase : "**Ogni uomo oppresso che abbia in corso una contesa venga presso questa stele e legga con attenzione le mie preziose parole : possano esse chiarire il suo caso**".Vengono nello specifico citati i seguenti "*professionisti*" (dell'epoca) : MEDICI – BARBIERI – VETERINARI - **MURATORI**

Il cardine delle leggi è la cd "**Legge del taglione**" (così definita in epoca successiva) cioè il principio del "*dente per dente*" [L'espressione della civiltà giudaico/cattolica dell'occhio per occhio e/o dente per dente è successiva perché scaturisce dalla Torah/Bibbia che la introduce nel Pentateutico > Levitico,Cap.24 : 19,20 (Mosè) del 1200 a.C. cioè circa 600 anni dopo Hammurabi].

>><<

Tanto premesso si riportano alcune citazioni che riguardano **NOI INGEGNERI**, atteso che ,verosimilmente apparteniamo alla categoria dei **muratori** (ovviamente inteso come costruttori) :

art.21 : Se un uomo ha fatto una breccia in una casa, davanti a questa breccia lo uccideranno e lo impiccheranno.

art.55 : Se un uomo ha aperto il suo canale per l'irrigazione, è stato negligente ed ha lasciato che le acque portassero via il terreno del suo vicino, dovrà pagare orzo come il suo vicino era solito produrre.

art.196 : **Se un uomo ha rovinato l'occhio del figlio di un uomo libero, rovineranno il suo occhio.**

art.200 : **Se un uomo libero ha cavato il dente di un altro uomo libero suo eguale, caveranno il suo dente.**

art.228 : Se un muratore ha fatto una casa per un uomo e gliel'ha terminata, costui gli darà, quale onorario, due **sicli d'argento** per ogni **sar** di superficie della casa.

[PS : 1 sar = 12 cubiti ² = 6 mq ca. - 1 talento = 60 mine = 3600 sicli Ag - 1 siclo Ag = 1/2 gr Au

100 mq = 16,70 sar = 33,40 sicli Ag = 16,70 gr Au x 50,74 €/gr = € 847,36]

art.229 : Se la casa fatta dal muratore crolla,questo verrà messo a morte.

art.232 : Se il muratore causa la perdita dei beni,egli li dovrà rendere.

art.233 : Se il muratore ha fatto una casa ma non l'ha eseguita secondo le norme così che un muro si è incurvato,il muratore dovrà riparare il muro a sue spese.

Il **LEVITICO**

E' il terzo libro della Torah e della Bibbia (1200 a.C.) e si compone di 27 capitoli.

Nel Capitolo 24 emergono i due ben noti articoli :

art.19 : Se uno farà lesione al suo prossimo,si farà a lui come egli ha fatto all'altro.

art.20 : Frattura per frattura,occhio per occhio,dente per dente,gli si farà la stessa lesione che egli ha fatta all'altro.

>>><<<

E,per passare a qualcosa di più recente (!) propongo,per finire,alla Vs attenzione il :

IL CODICE DELLE SANZIONI

dell'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO (2019)

In osservanza dell'art.45 co.1° RD n.2537/1925 sorge dall'art.22 del **Codice Deontologico degli Ingegneri 2014** (Sanzioni) con la seguente finalità :

“Al fine di agevolare l'esercizio delle funzioni disciplinari dei Collegi di Disciplina favorendo quanto più possibile l'applicazione uniforme ed omogenea del sistema sanzionatorio”.

Esso consta di n.32 articoli ed è diviso in 2 Capitoli :

Capitolo I : **Disposizioni generali** (artt.1-12)

Capitolo II : **Sanzioni** (artt.13-32) di cui,in particolare :

art.4 : Natura e tipologia delle sanzioni disciplinari

artt.5,6,7,8 : Definizione delle sanzioni disciplinari

artt.9,10,11,12 : Indicazione delle circostanze aggravanti ed attenuanti

artt.13.....32 : Sono presi singolarmente in esame tutti gli artt. del CD (in particolare l'art.17 prende in esame le sanzioni di cui all'art.7 del CD relativo alla **Formazione** ed all'**Aggiornamento** professionale dell'ingegnere).

Salerno,22.Novembre 2022

(ing.Paolo Tabacco)